

DECRETO 9 maggio 1994.

Riconoscimento al Centro di psicologia e analisi transazionale, in Milano, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo di analisi transazionale nella sede di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una Commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dal Centro di psicologia e analisi transazionale con sede in Milano, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991 e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento del Centro di psicologia e analisi transazionale con sede in Milano, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il Centro di psicologia e analisi transazionale, con sede in Milano, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo di analisi transazionale nella sede di Milano, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A3359

DECRETO 9 maggio 1994.

Riconoscimento all'Istituto Gestalt, in Ragusa, dell'idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nelle sedi di Ragusa, Venezia e Siracusa.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata

costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto di Gestalt - Human Communication Center, con sede in Ragusa, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto Gestalt, con sede in Ragusa, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Preso atto che il predetto Istituto, con nota del 23 marzo 1994 ha precisato di aver aderito all'invito notificato con nota del 12 marzo 1994, n. 1615, di questo Ministero, di stralciare quale requisito di ammissione ai corsi di formazione l'iscrizione all'albo degli psicologi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della menzionata legge n. 56/89;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto Gestalt, con sede in Ragusa, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nelle sedi di Ragusa, Venezia e Siracusa, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A3360

DECRETO 11 maggio 1994.

Riconoscimento di titoli universitari conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi in enti pubblici di ricerca in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Paraskevi Tavladoraki;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 marzo 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche e presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laurea in chimica, il dottorato in biologia ed il Master of Science in biochimica conseguiti all'estero dalla dott.ssa Paraskevi Tavladoraki, nata a Pireo (Grecia) il 7 agosto 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 maggio 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A3361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Robustelli Giacomo. (Deliberazione n. V/44328).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;